

■ 1. La direzione dei lavori

1.1 Considerazioni generali

Quando si parla della direzione dei lavori bisogna distinguere il caso in cui il committente dell'appalto è un privato da quello in cui è un'amministrazione pubblica.

Nel primo caso la realizzazione del lavoro o dell'opera può avvenire anche senza la nomina di un direttore dei lavori. L'articolo 1662 del Codice civile, infatti, stabilisce che «il committente ha il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato». Colui che controlla lo svolgimento dei lavori e ne verifica lo stato non è altro che il direttore dei lavori. La sua nomina è obbligatoria nel caso di:

- lavori e opere di rilevanza urbanistica (D.P.R. 380/2001 – Testo unico dell'edilizia);
- realizzazioni di strutture (D.P.R. 380/2001);
- installazione di cantieri (D.Lgs. 81/2008 – Testo unico sicurezza).

Passando all'appalto di lavori pubblici, una delle peculiarità che lo contraddistingue rispetto all'omologo contratto disciplinato dal Codice civile è dato dalla minore autonomia di cui gode l'appaltatore e, di conseguenza, del maggior potere di ingerenza e vigilanza riconosciuto all'amministrazione committente. Questa particolarità trova ovvia giustificazione nell'interesse collettivo al rispetto delle pattuizioni contrattuali e a una regolare esecuzione dei lavori: fermo restando all'appaltatore il potere di organizzare l'impresa e il lavoro come meglio crede, va riconosciuto al committente pubblico il diritto-dovere di una assistenza e sorveglianza continua e intensa sull'esecuzione dei lavori (così la Cassazione, sez. III, sentenza 20 luglio 1960).

Tale funzione di sorveglianza e cooperazione si concretizza nella figura del direttore dei lavori e nelle competenze che a essa riconosceva già l'art. 3 del R.D. n. 350 del 1895: «Il direttore dei lavori ha la speciale responsabilità dell'accettazione dei materiali, della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali ed agli ordini dell'ingegnere capo».

La nomina del direttore nei lavori è poi diventata obbligatoria nel caso dei lavori pubblici, come vedremo nei prossimi paragrafi.

1.1.1 La figura del direttore dei lavori dalla L. 109/1994 al Codice dei contratti pubblici e al suo regolamento attuativo (D.P.R. 207/2010)

Il sistema di direzione dei lavori è stato riformulato strutturalmente per la prima volta dalla legge Merloni (L. 109/1994), che lo rende obbligatorio, e dal suo

regolamento d'attuazione (D.P.R. 554/1999) delegato a definire la ripartizione dei compiti dell'ingegnere capo tra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori nonché a regolare le altre funzioni del responsabile del procedimento «coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione di lavori (...)». Nello specifico il D.P.R. 554/1999 tratta della figura del direttore dei lavori agli artt. 124-127; ad egli spettano compiti di natura tecnica (ad esempio l'accettazione dei materiali in base anche al controllo quantitativo e qualitativo) e amministrativa (come ad esempio il controllo periodico del possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei lavoratori).

Con il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) la disciplina della direzione dei lavori non è sostanzialmente mutata, il suo regolamento attuativo (D.P.R. 207/2010) regola la materia agli artt. 147-151; esso entra in vigore l'**8 giugno 2011** e a partire dalla medesima data abroga, oltre il D.P.R. 554/1999:

- gli articoli 337, 338, 342, 343, 344, 348 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117
- il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
- il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
- gli articoli 5, comma 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e 37, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
- il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
- il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005, in tema di qualificazione del contraente generale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante «affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa».

Il nuovo Regolamento è strutturato in sette parti, per un totale di 359 articoli, e corredato da 15 allegati:

Parte I – Disposizioni comuni;

Parte II – Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari;

Parte III – Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari;

Parte IV – Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari;

Parte V – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali;

Parte VI – Contratti eseguiti all'estero;

Parte VII – Disposizioni transitorie e abrogazioni.

Va tenuto conto che, allo scopo di rendere graduale il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, il D.P.R. 207/2010 prevede una serie di norme transitorie (art. 357), che dettano i tempi e i modi di applicabilità delle disposizioni dallo stesso riportate. Fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento (8 giugno 2011) resta ferma anche l'applicazione di importanti istituti quali il *dialogo competitivo*, l'*appalto integrato* e le *aste elettroniche*.

Va infine citato l'art. 6 del Capitolato generale (D.M. 145/2000), secondo cui l'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. A tal fine l'appaltatore incarica formalmente il direttore tecnico dell'impresa o altro tecnico; in caso di consorzio o di associazione temporanea le imprese operanti nel cantiere sono tenute a sottoscrivere una delega che indichi specificamente le attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Sempre l'art. 6 del Capitolato generale prevede che il *direttore dei lavori ha il diritto*, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di *esigere il cambiamento del direttore di cantiere*.

1.2 La nomina del direttore dei lavori

L'articolo 130 del D.Lgs. 163/2006 dispone che per l'esecuzione di lavori pubblici affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici **sono obbligate ad istituire un ufficio di Direzione dei lavori** costituito da *un direttore dei lavori* ed eventualmente da *assistenti*.

Il legislatore, quindi, confermando la disciplina già contenuta nella L. 109/1994, ha voluto mantenere in capo alle amministrazioni aggiudicatrici – *amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati costituiti da detti soggetti* (art. 3, co. 25 del D.Lgs. 163/2006) – le funzioni e le attribuzioni di carattere tecnico, relative al procedimento di realizzazione dell'opera, prevedendo anche forme di incentivazione economica (art. 92, co. 5 D.Lgs. 163/2006), attraverso la ripartizione tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo – nonché tra i loro collaboratori – di una somma che può raggiungere il due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.

1.2.1 L'affidamento della funzione del direttore dei lavori a un soggetto esterno all'amministrazione

Il modello organizzativo previsto dal primo comma dell'art. 130 del D.Lgs. 163/2006 appare coerente con le amministrazioni di dimensioni maggiori; quelle di dimensione medio-piccole, come gli enti locali, infatti, spesso non dispongono, di personale interno in possesso delle competenze necessarie all'espletamento dei compiti spettanti al direttore dei lavori.

Onde evitare che questo stato di fatto si traduca in un sostanziale immobilismo per questa categoria di enti, il secondo comma dell'art. 130 del D.Lgs. 163/2006 prevede *l'affidamento esterno dell'attività di direzione dei lavori qualora si verificano, in seno alle amministrazioni aggiudicatrici, specifiche condizioni che non consentano la realizzazione in proprio di questa attività.*

In particolare, le **condizioni che consentono il ricorso all'affidamento esterno sono:**

- carenza in organico di personale tecnico;
- difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto;
- lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale;
- necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze.

L'esistenza di queste condizioni dovrà essere accertata e certificata dal responsabile del procedimento.

In questi casi l'**attività di direzione dei lavori è affidata, nell'ordine, ai seguenti soggetti:**

- a) ad altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali). Si noti che, mentre l'affidamento di incarichi di progettazione ad altre amministrazioni può avvenire solo rispetto ai loro organismi di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge (art. 90, comma 1, lett. c), D.Lgs. 163/2006), in questo caso è sufficiente il semplice rapporto convenzionale;
- b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 90, comma 6 del D.Lgs. 163/2006;
- c) altri soggetti scelti con le procedure previste dal D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento degli incarichi di progettazione.

In ogni caso, e indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, la funzione di direzione dei lavori dovrà essere assolta da professionisti iscritti negli appositi albi professionali. Detti professionisti – che dovranno essere nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta – sono personalmente responsabili dell'attività realizzata.

Dal combinato disposto degli **articoli 90 e 91** del D.Lgs. 163/2006 è possibile desumere la disciplina delle procedure di affidamento dell'incarico di direzione dei lavori ad un soggetto esterno all'Amministrazione aggiudicatrice.

Infine dagli articoli 91 e 130 del Codice dei contratti si deduce che per l'affidamento a soggetti esterni della direzione dei lavori bisogna distinguere tre scaglioni:

- **incarichi di importo pari o superiore ai 100.0000 euro**, si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del Codice; per i soggetti che operano nei settori di cui alla parte III, valgono le disposizioni ivi previste;

- **incarichi di importo inferiore a 100.000 euro.** In questo caso le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di *non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza*, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 (in tema di *procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara*), per tramite del responsabile di procedimento, affidano, l'incarico di direzione dei lavori ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), dell'articolo 90 del Codice¹;
- nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione **superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia**, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

1.2.2 Incarichi di direzione dei lavori e normativa sul pubblico impiego

L'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori all'interno delle amministrazioni aggiudicatrici impone un coordinamento tra le norme del D.Lgs. 163/2006 e la disciplina relativa al pubblico impiego.

In primo luogo, è importante segnalare il *divieto* per i dipendenti pubblici a tempo pieno di assumere incarichi da parte delle pubbliche amministrazioni *in qualità di professionisti*. L'assolvimento delle funzioni di direttore dei lavori, infatti, costituisce una modalità di svolgimento del rapporto di pubblico impiego. L'assolvimento delle prestazioni dei dipendenti pubblici trova, infatti, la sua causa nello stesso rapporto di lavoro che li lega all'amministrazione.

Per quanto riguarda, invece, eventuali rapporti professionali con altre amministrazioni aggiudicatrici il divieto di assumere incarichi professionali discende dall'*esclusività* del rapporto di lavoro che lega i dipendenti pubblici all'amministrazione di appartenenza.

Diversa è la situazione dei dipendenti con orario di lavoro part-time. L'**articolo 90 comma 4 del D.Lgs. 163/2006** espressamente riconosce a questa categoria di pubblici dipendenti la possibilità di assumere incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165², solamente al di fuori dell'ambito territoriale

¹ La norma individua i seguenti profili professionali: liberi professionisti singoli od associati, società di professionisti, società di ingegneria, prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato IIA (servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi) e loro raggruppamenti temporanei; consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.

² Il comma 2, articolo 1, del D.Lgs. 165/2001 così recita: «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comu-

dell'ufficio di appartenenza. All'interno di detto ambito territoriale l'assunzione di incarichi professionali è, invece, possibile solo in conseguenza a rapporti d'impiego.

A tal proposito sembra opportuno ricordare che l'articolo 6, comma 2, del D.L. 79/1997 (convertito in L. 140/1997), inserendo l'articolo 1 comma 56-bis alla L. 662/1996 ha abrogato le norme che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali ai dipendenti pubblici a tempo parziale con orario di lavoro pari o inferiore al 50% del tempo normale.

L'attività libero-professionale, quindi, non è più preclusa ai dipendenti pubblici a tempo parziale. Ad essi, però, non è consentito di assumere incarichi professionali presso altre amministrazioni pubbliche o, nel caso della professione legale, il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.

Incarichi di progettazione/direzione e pubblico impiego		
Contratti	Incarichi interni di direzione	Possibilità di svolgere attività libero-professionale
Contratto a tempo indeterminato	Costituiscono compiti e doveri d'ufficio	Esclusa
Contratto a tempo determinato	Esclusi (è possibile svolgere solo i compiti del responsabile del procedimento)	Esclusa
Part-time (a tempo indeterminato)	In relazione alle prestazioni inerenti al rapporto d'impiego	<i>Per privati:</i> Sempre <i>Per altre P.A.:</i> Solo previa gara e in ambito territoriale diverso da quello dell'amministrazione di appartenenza
Part-time (a tempo determinato)	Esclusi (è possibile svolgere solo i compiti di responsabile del procedimento)	<i>Per privati:</i> Sempre <i>Per altre P.A.:</i> Solo previa gara e in ambito territoriale diverso da quello dell'amministrazione di appartenenza

L'ottavo comma dell'articolo 91 vieta l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal Codice dei contratti pubblici.

Infine, per quanto riguarda la retribuzione spettante in caso di direzione interna trovano applicazione i parametri individuati in sede di contrattazione collettiva in materia di compenso incentivante.

ni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.»

Verbale di concordamento nuovi prezzi

STAZIONE APPALTANTE

Lavori di

Impresa:

Contratto data rep. n. registrato a in data

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI(art. 163 del D.P.R. 207/2010, *fino al 7 giugno 2011* art. 136 del D.P.R. 554/1999)

Premesso

- che con contratto n. del di repertorio, registrato in data al n. mod. vol., Ufficio del registro di i lavori in oggetto sono stati appaltati all'Impresa, per un importo di euro al netto del ribasso d'asta del%, oltre euro per l'I.V.A.;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quanto previsto nel progetto principale, per i seguenti motivi
- che per la contabilizzazione di tali lavori è necessario stabilire i relativi prezzi unitari mediante la determinazione di nuovi prezzi;

Visto l'art. 163 del D.P.R. 207/2010 (art. 136 del D.P.R. 554/1999, *fino al 7 giugno 2011*);

il giorno del mese dell'anno duemila in tra il direttore dei lavori e il Sig., titolare/legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari, in base ai quali, dedotto il ribasso d'asta del%, saranno pagati i lavori in parola:

NP	euro
NP	euro
NP	euro

Il presente verbale è immediatamente impegnativo per l'impresa esecutrice mentre lo diventerà per l'Amministrazione appaltante solo dopo l'avvenuta superiore approvazione.

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati precedentemente non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale riportato in premessa.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

L'impresa esecutrice

Il direttore dei lavori

L'amministrazione appaltante

S1. D.P.R. 5 ottobre 2010, N. 207 (G.U. 10-12-2010, N. 288, S.O.). – Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (*Articoli estratti*)

PARTE I
DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I
Potestà regolamentare e definizioni

1. *Ambito di applicazione del regolamento (art. 1, d.P.R. n. 554/1999).* – 1. Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che in prosieguo assume la denominazione di codice.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del codice, le amministrazioni e gli enti statali applicano le disposizioni del presente regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del codice, le regioni a statuto ordinario, e ogni altra amministrazione o soggetto equiparato, diversi dai soggetti di cui al comma 2, applicano, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del codice, in ambiti di legislazione statale esclusiva, le disposizioni del presente regolamento:

a) della parte I (disposizioni comuni);

b) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari) ad esclusione del titolo I (organi del procedimento e programmazione), dell'articolo 120, commi 3 e 4, dell'articolo 121, comma 6;

c) della parte III (contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari), ad esclusione dell'articolo 252, comma 1;

d) della parte IV (contratti pubblici relativi a forniture e ad altri servizi nei settori ordinari), ad esclusione del titolo I (programmazione e organi del procedimento) e dell'articolo 282, commi 1 e 2;

e) della parte V (contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali) ad esclusione dell'articolo 342;

f) della parte VI (contratti eseguiti all'estero) ad esclusione dell'articolo 344;

g) della parte VII (disposizioni transitorie e abrogazioni).

4. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 3, applicano, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del codice, in ambiti di legislazione regionale concorrente, fino a quan-

do le regioni non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dal codice, le disposizioni del presente regolamento:

- a) della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione);
- b) dell'articolo 120, commi 3 e 4;
- c) dell'articolo 121, comma 6;
- d) dell'articolo 252, comma 1;
- e) della parte IV, titolo I (programmazione e organi del procedimento);
- f) dell'articolo 282, commi 1 e 2;
- g) dell'articolo 342.

5. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano limitatamente alle disposizioni che attuano norme del codice che rientrano nella competenza legislativa statale esclusiva anche nei confronti di dette regioni e province autonome.

PARTE II

CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI

TITOLO I

Organi del procedimento e programmazione

CAPO I

Organi del procedimento

9. Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici (art. 7, d.P.R. n. 554/1999). – 1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del codice, prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, comma 1, del codice; per lavori, non assoggettati a programmazione ai sensi dell'articolo 128 del codice, il responsabile del procedimento è nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori.

2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:

- a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
- b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
- c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni;
- d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;

e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.

4. Il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *l*) e *m*), ovvero di interventi di importo superiore a 500.000 euro. Il responsabile del procedimento può altresì svolgere le funzioni di progettista per la predisposizione del progetto preliminare relativo a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *c*), del codice.

5. In caso di particolare necessità per appalti di importo inferiore a 500.000 euro, diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *l*), le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 8, d.P.R. n. 554/1999). –
1. Il responsabile del procedimento fra l'altro:

a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;

b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;

c) redige, secondo quanto previsto dall'articolo 93, commi 1 e 2, del codice, il documento preliminare alla progettazione e cura che sia richiesto il codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che lo stesso sia riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili concernenti il progetto;

d) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 90, comma 6, del codice, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione di cui all'articolo 91, comma 5, del codice, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure; verifica l'effettiva possibilità di svolgere all'interno dell'amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l'ausilio di consulenze esterne; in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell'intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;

e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;

f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare;

g) convoca e presiede nelle procedure ristrette e di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto preliminare, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;

h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori; nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;

i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

l) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del codice giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;

m) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo 141, comma 4, del codice ai soggetti esterni alla stazione appaltante;

n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sentito il direttore dei lavori;

o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;

p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:

1) l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;

2) la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;

3) l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento;

q) svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed assicurando l'allegazione del verbale della conferenza tenutasi sul progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto preliminare e di affidamento della concessione di lavori pubblici;

r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;

s) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo 7, comma 8, del codice;

t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;

u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;

v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;

z) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

aa) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, negli interventi l'eventuale presenza delle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) e m);

bb) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;

cc) propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori;

dd) svolge, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del predetto decreto legislativo, i compiti previsti nel citato articolo 26, comma 3, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

3. Il responsabile del procedimento, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

a) richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;

b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione, a verificare che l'esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice.

5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dall'articolo 261, commi 4 e 5. Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del codice.

7. Al responsabile del procedimento delle amministrazioni aggiudicatrici si applicano, relativamente ai contratti nei settori ordinari di cui alla parte II, titolo I, del codice ed ad ogni altro contratto di appalto o di concessione che alla normativa propria di tali contratti faccia riferimento, le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e quelle di cui al titolo II, capo I e capo II del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nonché l'articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in quanto compatibili. Entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, in merito al certificato di collaudo il responsabile del